



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI SU IMMOBILI E/O FABBRICATI
DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
ANNO 2014**

ART. 1 - FINALITA'

Nell'ambito dell'iniziativa straordinaria volta a sostenere l'economia del territorio provinciale, la Camera di Commercio di Pordenone intende promuovere e sostenere le imprese della provincia di Pordenone, attraverso l'assegnazione di contributi finalizzati alla costruzione, all'acquisto di beni immobili e/o fabbricati, compresi gli interventi di ristrutturazione.

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad **€. 500.000,00** ripartite per i seguenti settori economici:

settore	
agricoltura	72.000,00
industria	136.000,00
commercio, servizio, turismo	157.000,00
artigianato	109.000,00
cooperazione	26.000,00
totale	500.000,00

ART. 3 – PROGETTI E INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono ammessi a contributo gli interventi presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, diretti alla realizzazione delle seguenti iniziative, strettamente strumentali all'attività di impresa e finalizzati all'apertura o ristrutturazione di unità produttiva:

- a) costruzioni di beni immobili e/o fabbricati;
- b) acquisto di beni immobili e/o fabbricati;
- c) ristrutturazione di beni immobili e/o fabbricati

ART. 4 – REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal nuovo regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e Reg. CE 1408/2013 aiuti "de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli", condizionato alla previa registrazione nel Catalogo regionale.
2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti non può superare euro 15.000,00 per le imprese del settore della produzione di prodotti agricoli (Reg. CE 1408/2013), condizionato alla previa registrazione nel Catalogo regionale

3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.
4. Ai fini dell'applicazione dei rispettivi regimi il titolare o rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, una dichiarazione (ricompresa nel modello di domanda) attestante che i contributi ricevuti dall'"impresa unica" in regime "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, non superano le soglie previste;
5. Le imprese "agricole" potranno partecipare ai contributi previsti dal presente bando, dichiarando se l'investimento si riferisce esclusivamente all'attività di *trasformazione e commercializzazione* di prodotti (che deve essere presente in visura), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1407/2013 "aiuti de minimis" o se si riferisce alle attività ammesse ai sensi del Reg. CE 1408/2013 aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, condizionato alla previa registrazione nel Catalogo regionale. Sono ammissibili investimenti ricadenti in un regime o nell'altro.

ART. 5 – BENEFICIARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando tutte le imprese, le cooperative, i consorzi e società consortili che rispettino le condizioni previste dal presente articolo e i rispettivi regimi di aiuto de minimis, previsti dal bando.
2. Ai fini della classificazione dell'impresa nei settori di cui all'art. 2 del presente bando, si tiene conto dell'attività principale della sede, dichiarata al Registro Imprese.
3. Sono beneficiarie dei contributi, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Pordenone della sede legale, al momento della presentazione della domanda;
 - b) la sede legale deve risultare attiva al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone, al momento della presentazione della domanda;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d) l'unità locale produttiva, oggetto dell'investimento, deve essere iscritta e attiva al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone, al momento della rendicontazione della spesa;
 - e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) rispettare, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
 - h) rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L 135/12, "Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche".
4. Possono presentare domanda le imprese che non abbiano subito "revoche" su bandi camerali della CCIAA di Pordenone per 3 volte negli ultimi 3 anni, considerando meritevoli di contributo le imprese che a seguito di assegnazione di contributo camerale abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo la liquidazione dello stesso.
5. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:
 - a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regime di aiuto di Stato, elencato nell'allegato A, qualora non rientrino nel regime di cui al Reg. CE 1408/2013 aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, condizionato alla previa registrazione nel Catalogo regionale;
 - b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per interventi strettamente strumentali all'attività di impresa, finalizzati all'apertura o ristrutturazione di unità produttiva, avviati dopo la presentazione della domanda e rientranti nelle seguenti tipologie di spesa riferite agli interventi sotto riportati. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali costi di trasporto e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
 - a) costruzioni di beni immobili e/o fabbricati:**
 1. spese per l'esecuzione dei lavori di costruzione;
 2. onere relativo all'acquisto dell'area;
 3. spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal D.Preg. 20/12/2005 n. 453/Pres (legge regionale 31/05/2002 n. 14 art. 56 comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo)
 - b) acquisto di beni immobili e/o fabbricati:**
 1. spese notarili di acquisto bene immobile e/o fabbricato;
 2. onere relativo all'acquisto del bene immobile e/o fabbricato;
 - c) ristrutturazione di beni immobili e/o fabbricati:**
 1. spese per l'esecuzione di lavori di ampliamento, ristrutturazione e di straordinaria manutenzione dell'unità produttiva;
 2. spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal D.Preg. 20/12/2005 n. 453/Pres (legge regionale 31/05/2002 n. 14 art. 56 comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo),
 3. interventi volti all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
2. Per avvio dell'iniziativa si intende:
 - a) Nel caso di acquisto dell'area di costruzione di beni immobili e/o fabbricati, la data di acquisto dell'area;
 - b) Nel caso di acquisto del bene immobile e/o fabbricato, la data di acquisto dell'immobile e/o fabbricato;
 - c) Nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica ai sensi dell'art. 4 L.R. 11/11/2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di avvio dei lavori specifica nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale;
 - d) Nel caso di interventi volti all'utilizzo delle fonti rinnovabili, la data di consegna degli stessi ovvero la data di installazione delle fonti rinnovabili.
3. Sono inoltre ammissibili esclusivamente le spese sostenute, con fatture regolarmente emesse agli effetti fiscali e con pagamenti o anticipi effettuati, dopo la presentazione della domanda di contributo.
4. Le iniziative "avviate" prima della domanda o per le quali vi siano fatture, pagamenti, anticipi di data precedente la domanda o successivi alla scadenza per la rendicontazione della spesa, sono ritenute non ammissibili a contributo.
5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
6. La spesa per la certificazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. art. 41 bis L.R. 7/2000 è ammissibile nel limite di €. 1.000,00.
7. I progetti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, devono essere corredati dai titoli abilitativi rilasciati e/o dalle comunicazioni presentate, ai sensi del Codice regionale

dell'edilizia vigente, entro il 31.12.2014. Entro tale data, il beneficiario invia apposita comunicazione all'Ufficio istruttore, indicando gli estremi dei titoli abilitativi e/o delle comunicazioni trasmesse al Comune, pena la revoca del contributo.

ART. 7 – SPESE NON AMMISSIBILI E DIVIETO DI CUMULO

1. Non sono ammesse le spese relative ad iniziative avviate, con le modalità di cui all'art. 6, prima della presentazione della domanda.
2. Non sono ammesse le spese diverse da quelle previste all'art. 6 e in particolare le spese relative a:
 - a) costi del personale dipendente;
 - b) beni di consumo;
 - c) costi sostenuti per la realizzazione di opere in economia o per la rimozione di precedenti beni od opere;
 - d) IVA, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate, dazi doganali;
 - e) spese per locazione finanziaria;
 - f) spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
 - g) spese fatturate o pagate (anche con anticipi) in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo o successivamente alla scadenza per la presentazione del rendiconto o riferite ad iniziative avviate o realizzate prima della presentazione della domanda,
 - h) spese sostenute successivamente alla scadenza del rendiconto previsto all'art. 13;
 - i) noleggio, comodato d'uso o qualsiasi altra modalità non comportante la compravendita dei beni immobili, al momento della consegna degli stessi;
 - j) interventi privi del titolo abilitativo o delle comunicazioni richieste ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia, da documentare in fase di rendicontazione della spesa.
3. Non risultano ammissibili le spese non documentate da preventivi o da preliminari di acquisto, come richiesto all'art. 10 del presente Bando.
4. Gli incentivi concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 8 – INTENSITA' DELL'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e Reg. CE Reg. CE 1408/2013 aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, condizionato alla previa registrazione nel Catalogo regionale.
2. Le agevolazioni consistenti in un contributo a fondo perduto in conto capitale, prevedono la seguente intensità d'aiuto, con i limiti minimi e massimi riportati di seguito:

 - ❖ L'intensità del contributo è pari al **50%** della spesa ammissibile.
 - ❖ **Il limite minimo di contributo concedibile è pari a €. 5.000,00;**
 - ❖ **Il limite massimo di contributo concedibile è pari a €. 50.000,00;**
3. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese.
4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto della Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio del progetto. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione prevista.

5. L'importo che verrà effettivamente erogato, verrà rideterminato a fronte delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla CCIAA di Pordenone, sulla modulistica di cui in allegato a pena di nullità, a partire dalle ore **09.00.00 del 03/03/2014 e fino al 30/06/2014** prima dell'avvio delle iniziative.

2. Sono pubblicati sul sito camerale www.pn.camcom.it area agevolazioni e finanziamenti/bandi camerali i seguenti documenti:

- a) Bando di contribuzione, contenente anche le informazioni sul procedimento, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge regionale 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003. N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- b) Schema di domanda e modulistica allegata

1. Le domande vanno inviate esclusivamente con la seguente modalità, anche a seguito delle recenti disposizioni normative che prevedono l'obbligo dell'utilizzo di strumenti telematici fra PA e imprese:

- o **Posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa richiedente e risultante da visura camerale**, in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere inoltrata alla seguente PEC camerale
PEC PORDENONE cciaa@pn.legalmail.camcom.it;
- o sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente e corredata dalla documentazione richiesta,

L'invio effettivo della domanda potrà essere documentato attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

2. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema di cui in allegato, compilata in tutte le sue parti, su cui è apposta apposita *marca da bollo sull'originale* e

annullata, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dichiarazione ed impegni ai sensi dell'art. 5 e seguenti, nonché dichiarazione di aver apposto sull'originale apposita marca da bollo debitamente annullata;
- 2) relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante:
 - 1) gli obiettivi del progetto;
 - 2) il programma di attività, con la precisazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, delle risorse e degli strumenti impiegati;
 - 3) risultati attesi;
 - 4) i costi previsti per la realizzazione del progetto;
 - 5) comunicazione di avvio dell'iniziativa;
 - 6) elenco dettagliato delle spese da sostenere;
 - 7) preventivi dei fornitori;
 - 8) preliminare di acquisto dell'area per la costruzione del bene immobile e/o fabbricato o preliminare di acquisto del bene immobile e/o fabbricato, intestati all'impresa.
3. Ai fini del riscontro del rispetto delle regole «de minimis» e delle regole sugli "aiuti di importo limitato" il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis". Tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda.
4. Ciascuna impresa presenta una sola domanda, anche per diversi progetti di cui all'art. 3 e per diverse tipologie di spesa di cui all'art. 6. Qualora l'impresa presenti più di una domanda, viene istruita solo la prima domanda presentata nel periodo di apertura del bando, secondo l'orario di trasmissione.
5. La CCIAA di Pordenone si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando, con provvedimento del Segretario Generale, in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 11- AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

1. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 15 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.
2. Vengono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa, le domande:
 - a) prive della sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - b) relative a imprese non aventi sede in provincia di Pordenone;
 - c) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'art. 10 del Bando;
 - d) le domande ulteriori rispetto alla prima, presentate dalla medesima impresa, nell'arco temporale di apertura del bando, qualora la prima domanda risulti istruibile;
 - e) nei casi di mancato rispetto dei requisiti soggettivi previsti all'art. 5;
 - f) presentate con una modalità diversa rispetto a quanto previsto all'art. 10;
 - g) le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente e risultante da visura camerale, in base agli adempimenti normativi attualmente vigenti;
 - h) le domande inviate ad indirizzo di Pec diverso da quello indicato all'art. 10.

3. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione e la domanda viene archiviata.

ART. 12 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, VARIAZIONI AL PROGETTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. Le domande sono istruite dalla CCIAA di Pordenone e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, *(la data e ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata alla CCIAA di Pordenone dal gestore del sistema di PEC)* ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, suddivise per settore economico come precisato all'art. 5.
2. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale per ciascun settore economico, fino ad esaurimento dei fondi. Qualora risultino fondi non sufficienti a coprire domande con lo stesso orario di spedizione inserite nel medesimo settore economico, prevale il numero progressivo di protocollo assegnato, con eventuale concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili.
3. Il termine per la concessione dell'incentivo, è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo le sospensioni o le interruzioni previste e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
8. Il termine per la presentazione all'Ufficio istruttore della comunicazione indicante i titoli abilitativi rilasciati e/o le comunicazioni presentate, ai sensi del Codice regionale dell'edilizia vigente, è fissato al **31/12/2014**, pena la revoca del contributo.
4. Il termine della **rendicontazione è fissato al 30/06/2015**. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, completa di tutta la documentazione richiesta.
5. I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:
 - dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria in fase di concessione ovvero della rendicontazione;
 - nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.
6. I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.
7. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate, prima della scadenza fissata per la rendicontazione delle spese, presentando apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso. L'Ufficio istruttore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.
8. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, gli incentivi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo.

Il provvedimento amministrativo conseguente alla domanda di subentro interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo precedentemente alla concessione dell'incentivo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui sopra indicati, e il Responsabile del Procedimento avvia nuovamente l'iter istruttorio.

ART. 13 - CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
 - a) Tutta la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore alla presentazione della domanda;
 - b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il 30/06/2015 ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
 - c) la rendicontazione delle spese sia relativa ad iniziative tutte avviate prima della presentazione della domanda;
 - d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - e) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata, qualora l'azienda non abbia chiesto preventivamente l'autorizzazione a variazioni nelle iniziative;
 - f) sia accertata l'apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o la cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla rendicontazione del contributo o situazioni incompatibili con il Regolamento CE 1407/2013 e 1408/2013;
 - g) sia stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore ai limiti previsti dal presente bando;
 - h) non si rispetti il vincolo di destinazione, come previsto dall'art. 15,
 - i) non sia stata presentata la comunicazione all'Ufficio istruttore, di cui all'art. 6 comma 7, relativa ai titoli abilitativi rilasciati e/o alle comunicazioni presentate, ai sensi del Codice regionale dell'edilizia vigente, entro il 31/12/2014;
 - j) l'unità locale produttiva non risulti iscritta e attiva al momento della presentazione della rendicontazione, da parte dell'impresa.

ART. 14 – RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i beneficiari dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone entro il **30/06/2015** la seguente documentazione:
 - a) richiesta di erogazione, secondo il modello all'uopo predisposto;
 - b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale o con firma digitale;
 - c) copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d'opera e debitamente annullati con l'indicazione "documento finanziato dal bando camerale beni immobili 2014";
 - d) copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese sostenute, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio;

- e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa;
 - f) relazione illustrativa relativa agli investimenti effettuati;
 - g) documentazione prevista nel modulo di rendicontazione.
2. Risultano non ammissibili le spese fatturate o pagate (anche con anticipi) in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo o successivamente alla scadenza per la presentazione del rendiconto o riferite ad iniziative avviate o realizzate prima della presentazione della domanda.
 3. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso.

ART. 15 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO - VINCOLO DI DESTINAZIONE – ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Le imprese hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili e delle opere edili realizzate, per cinque anni, e conservare i requisiti di impresa attiva al Registro Imprese per il medesimo periodo, decorrente dalla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 14.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo, prima della scadenza del vincolo di destinazione o nel caso in cui l'azienda non sia più attiva, l'incentivo viene revocato, salvo operazioni societarie straordinarie in cui viene assicurato il vincolo di destinazione e i requisiti dell'impresa.
4. La Camera di Commercio di Pordenone è autorizzata:
 - a) ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
 - b) a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi;
 - c) a richiedere documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda e della verifica dei rendiconti.

ART. 16 – NOTA INFORMATIVA

1. La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:
 - dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
 - dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi della L. 241/90 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al seguente ufficio:
 - a) Ufficio Studi e Servizi Innovativi e Agevolazioni della CCIAA di Pordenone
 - b) Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Piva
Telefono 0434/381224-242-245
e-mail: contributi@pn.camcom.it
3. Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

4. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Pordenone ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità all'ordinamento camerale.
6. Modalità di presentazione della domanda
Si rinvia all'art. 10 del Bando
7. Procedimento e termini
Si rinvia agli art. 11 e seguenti del Bando
8. Obblighi del beneficiario
Si rinvia all'art. 15 del Bando
9. Casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Si rinvia all'art. 13 del Bando

ART. 17 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui alla L.R. 7/2000 e ai regolamenti camerali in materia.

Allegato A)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, **si intende per «impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento facesse riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000,00 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 100.000,00 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 15.000,00 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, prima 1535/2007)
- 30.000,00 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (ex Reg. 875/2007)
- 500.000,00 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività (la spesa) che viene agevolata con l’aiuto.

Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “*de minimis*” di riferimento, nel limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l’anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l’impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “*de minimis*” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “*de minimis*” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.